

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

PROVINCIA DI RIETI

Oggetto: Acquisizione di quote societarie della "Servizi Ambientali Provincia di Rieti" Srl.

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 04.09.2018

L'anno 2018 il giorno 4 del mese di settembre, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito all'Acquisizione di quote societarie della "Servizi Ambientali Provincia di Rieti" Srl.

PREMESSO CHE:

- La Legge n. 190/2014 - ed. Legge di Stabilità 2015 - che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono chiamati ad avviare, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto n. 50 del 2016, con un



imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contatti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata dal servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

ACCERTATO, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma di cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al sopra riportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.



VISTO l'allegato Statuto della Società "Servizi Ambientali Provincia di Rieti" SRL che all'art. 2, specifica che la società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a Società di qualunque tipo, ad enti, a consorzi e ad imprese, di servizi pubblici consistenti nello svolgimento delle seguenti attività nell'ambito territoriale della Provincia di Rieti e dei Comuni limitrofi:

- a) la gestione dei servizi di raccolta, differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il lavaggio e lo spazzamento delle strade;
- b) le attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'ordinamento vigente;
- c) la realizzazione e la gestione d'impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- d) la bonifica delle aree e degli impianti pubblici o di pubblica utilità e dei siti inquinati;
- e) la produzione e la distribuzione di calore, di energia elettrica ed affini connesse alla gestione degli impianti di recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nonché, all'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; la Società potrà, quindi, emettere, girare ed avallare cambiali, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie personali e reali a favore di persone ed enti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, ed assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze di imprese, enti, associazioni e Società aventi scopo analogo e affine, in via non prevalente all'oggetto sociale e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

ACCERTATO il perseguimento di finalità istituzionali da parte della società "Servizi Ambientali Provincia di Rieti" SRL per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

FATTO PRESENTE, quindi, il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamate, con specifico riferimento al proseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" quale: la gestione dei servizi di raccolta, differenziata e/o indifferenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il lavaggio e lo spazzamento delle strade;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.06.2018 ad oggetto "partecipazione all'avviso di vendita quota Provincia di Rieti nel capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti srl";



VISTA la Determinazione Provinciale n. 229 del 26.07.2018 - Settore Primo, avente ad oggetto "Alienazione di quota della Provincia di Rieti nel capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. Approvazione verbale di aggiudicazione di parte di quota e indizione l'esperimento di gara" dalla quale risulta che il Comune di Poggio Bustone è aggiudicatario di una quota pari al 1,86% del capitale sociale della suddetta società', al prezzo di € 1.000,00;

TENUTO CONTO che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito Internet del Comune www.comune.poggiobustone.ri.it. così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte di questo ente della partecipazione nella società " Servizi Ambientali Provincia di Rieti" SRL, dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 42, 2° comma, lett. E) ed i) del D.Lgs 267/00 e l'art. 7, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs: 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla delibera in oggetto.

Poggio Bustone, 04.09.2018

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott. Luca Sorrentino)
